

Legge regionale 1 aprile 2026, n. 12

**Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 3 marzo 2026, n. 9 e manutenzione normativa.**

(BURC n. 68 del 1 aprile 2026)

**Art. 1**

(Inserimento degli articoli 1-bis e 1-ter nella [l. r. 3/1996](#))

1. Dopo l'articolo 1 della [legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3](#) (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis

(Disposizioni per i componenti della Giunta regionale che non sono Consiglieri regionali)

1. I componenti della Giunta regionale che non sono Consiglieri regionali, ai fini della nomina e per la durata della carica, devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non devono versare nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.
2. Gli emolumenti spettanti ai soggetti di cui al comma 1, con decorrenza dalla data della nomina e per la durata della carica, sono quelli di cui all'articolo 1, nella misura prevista per i consiglieri nominati assessori; ad essi continua ad applicarsi la normativa in materia di trattamento di missione prevista per i Consiglieri regionali.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di sospensione dalla carica e di pubblicità della situazione patrimoniale, nonché quelle afferenti all'aspettativa per l'espletamento di cariche pubbliche previste per i Consiglieri regionali.

Art. 1-ter

(Disciplina dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale)

1. In attuazione dell'articolo 34-bis della [legge statutaria 19 ottobre 2004, n. 25](#) (Statuto della Regione Calabria), il Presidente della Giunta regionale può nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, scegliendoli anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale.
2. I Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, non appartenenti al Consiglio regionale devono essere in possesso, ai fini della nomina e per la durata della carica, dei requisiti necessari per essere candidati al Consiglio regionale e non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.
3. La durata della carica non può eccedere quella della legislatura. La nomina può essere revocata prima della scadenza.
4. I Sottosegretari coadiuvano il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, anche mediante l'attribuzione di specifici compiti. I Sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.
5. Ai Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale spetta, con decorrenza dalla data della nomina e per la durata della carica, un'indennità mensile così determinata:
  - a) una quota pari al 70 per cento dell'indennità di carica;
  - b) una quota pari all'80 per cento dell'indennità di funzione degli Assessori regionali;
  - c) le spese di esercizio del mandato; oltre alle altre spese e indennità previste per gli assessori ivi incluse quelle di cui all'articolo 1, comma 3, senza ulteriori rimborsi.
6. Ai Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico dei Consiglieri, comprese quelle sulla pubblicità dei dati; non trovano

applicazione le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, [Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito con modificazioni dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#)."

## **Art. 2**

*(Modifiche dell'articolo 8 della [l.r. 7/1996](#))*

1. L'articolo 8 della [legge regionale 13 maggio 1996, n. 7](#) (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è modificato come segue:
  - a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'esercizio delle attività di indirizzo politico amministrativo e di verifica dei risultati, il Presidente della Giunta regionale, gli Assessori regionali e i Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale si avvalgono di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusivi compiti di supporto tecnico e di raccordo con gli uffici di amministrazione attiva, in conformità agli articoli 4, 14, comma 2, e 27 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Testo unico sul pubblico impiego), e dell'articolo 3, comma 1, del [decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44](#) (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2023, n. 74](#).";
  - b) nel comma 1-bis dopo la parola "Assessori" sono inserite le seguenti: "e dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale,";
  - c) nel comma 4 dopo la parola: "Assessori" sono aggiunte le seguenti: "e a una unità per ciascun Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale. Nel numero complessivo non è conteggiato il personale dipendente del Consiglio regionale di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo, della [legge regionale 15 maggio 1996, n. 8](#) (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale), utilizzato quale supporto funzionale alle segreterie particolari senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale";
  - d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Per le esigenze connesse alle funzioni del Presidente della Giunta regionale, lo stesso può disporre l'assegnazione, anche temporanea dei soggetti assegnati alla propria struttura speciale, presso le sedi di rappresentanza della Regione Calabria."

## **Art. 3**

*(Integrazione dell'articolo 1 della [l.r. 1/2005](#))*

1. Dopo il comma 6-octies dell'articolo 1 della [legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1](#) (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), è inserito il seguente comma: "6-novies. Le disposizioni di cui ai commi 6-quater, 6-quinques, 6-sexies, 6-septies e 6-octies si applicano esclusivamente alla nomina alla carica di Assessore regionale. La nomina di un Consigliere regionale a Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 34-bis dello [Statuto](#) della Regione Calabria non comporta la sospensione dall'esercizio del mandato consiliare e, conseguentemente, non dà luogo alla temporanea sostituzione o supplenza nell'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale.  
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 34-bis, comma 2, dello [Statuto](#) della Regione Calabria.

#### **Art.4**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, limitatamente all'introduzione della disciplina dei Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale (articolo 1-ter della [l.r. 3/1996](#)), quantificati a regime in 347.280,00 euro, si provvede con le risorse già assegnate al Consiglio regionale con il bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2026 nel limite massimo di 521.057,50 euro e a regime nel limite massimo di 625.269,00 euro, si provvede con le risorse allocate alla Missione 01, Programma 10 (U.01.10), del bilancio di previsione 2026- 2028.
3. Alla copertura finanziaria delle spese indicate al comma 2 si fa fronte mediante la riduzione dello stanziamento delle somme allocate alla Missione 20, Programma 03, (U.20.03) dello stato di previsione del bilancio 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

#### **Art. 5**

*(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti articoli:
  - a) articolo 1-ter della [legge regionale 29 agosto 2000, n. 14](#) (Legge finanziaria);
  - b) articolo 13 della [legge regionale 31 maggio 2019, n. 13](#) (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al [d.l. n. 174/2012](#)).

#### **Art. 6**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.